



Legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO)

Avamprogetto

del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:*

I

La legge federale del 12 giugno 1959² sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 40 capoverso 2 e 59 capoverso 3 della Costituzione federale (Cost.),

Art. 2 cpv. 1 lett. a e cpv. 3

¹ Sono sottoposti alla tassa gli assoggettati agli obblighi militari, domiciliati in Svizzera o all'estero, i quali nel corso di un anno di assoggettamento, corrispondente a un anno civile:

- a. per più di sei mesi non sono né incorporati in una formazione dell'esercito né soggetti all'obbligo di prestare servizio civile;

³ È inoltre sottoposto alla tassa chiunque presta servizio militare o servizio civile e al momento del proscioglimento non ha assolto l'obbligo di prestare l'intero servizio obbligatorio.

Art. 3 Durata dell'assoggettamento

¹ L'assoggettamento alla tassa dura al massimo 11 anni. I giorni di servizio prestati sono computati.

¹ FF ...
² RS **661**

² L'assoggettamento alla tassa comincia al più presto all'inizio dell'anno in cui l'assoggettato agli obblighi militari compie 19 anni.

³ Esso termina al più tardi alla fine dell'anno in cui egli compie 37 anni.

Art. 7 cpv. 1 e 3 lett. a

¹ Il servizio militare comprende i giorni di servizio e i servizi computabili giusta la legislazione militare.

³ Non sono considerati servizio militare o servizio civile ai sensi della presente legge:

- a. la partecipazione a corsi nell'ambito dell'istruzione tecnica premilitare, al tiro obbligatorio fuori del servizio o ai corsi di tiro per ritardatari;

Art. 8 Servizio militare o civile non prestato

¹ Secondo la presente legge, si considera che il servizio militare non è prestato quando la persona obbligata al servizio non presta annualmente un servizio a partire dall'anno in cui ha assolto la scuola reclute.

² Si considera che il servizio civile non è prestato quando la persona obbligata al servizio non presta annualmente almeno 26 giorni computabili di servizio a partire dall'anno che segue l'anno civile in cui la decisione d'ammissione al servizio civile è passata in giudicato.

³ La tassa annuale non è dovuta se la persona obbligata al servizio non ha prestato un servizio:

- a. per motivi militari, per coprire il fabbisogno di specialisti e di quadri nei servizi d'istruzione delle formazioni;
- b. per misure di polizia contro le epidemie;
- c. per motivi legati al servizio civile, se nell'anno di assoggettamento non sussisteva alcun obbligo di prestare servizio.

Art. 11

La tassa è riscossa, giusta la legislazione sull'imposta federale diretta, sul reddito netto complessivo che l'assoggettato consegue in Svizzera e all'estero, comprese tutte le prestazioni in capitale.

Art. 15 cpv. 1

¹ L'obbligato al servizio militare che nel corso dell'anno di assoggettamento ha prestato più della metà dei giorni computabili di servizio militare cui è tenuto deve la metà della tassa.

Art. 19 cpv. 1

¹ La tassa è ridotta conformemente al numero totale dei giorni computabili di servizio che l'assoggettato ha prestato sino alla fine dell'anno di assoggettamento.

Art. 21a Tassa unica

¹ Chiunque presta servizio militare o servizio civile ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3, nell'anno del proscioglimento paga una tassa unica se all'assolvimento dell'obbligo di prestare l'intero servizio obbligatorio mancano oltre 15 giorni di servizio militare oppure oltre 25 giorni di servizio civile. Sono escluse le persone di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera c.

² Le tasse pagate sono convertite in giorni di servizio al fine di valutare se la tassa unica è dovuta. L'articolo 19 capoverso 1 non è applicabile.

Art. 22 cpv. 3 e 7

³ Ogni Cantone istituisce una commissione di ricorso indipendente dall'amministrazione. Esso può prevedere una seconda istanza di ricorso.

⁷ Un organo cantonale indipendente di vigilanza finanziaria verifica almeno ogni tre anni la regolarità e la legalità del versamento della quota spettante alla Confederazione. Entro la fine dell'anno in cui è eseguito il controllo, l'organo di vigilanza finanziaria fa rapporto all'Amministrazione federale delle contribuzioni e al Controllo federale delle finanze.

Art. 24, rubrica, cpv. 1 (concerne soltanto il testo francese), cpv. 2, frase introduttiva, lett. k, l e m nonché cpv. 4

² Le seguenti autorità e i seguenti uffici trasmettono gratuitamente le notifiche opportune, comunicano le informazioni necessarie e garantiscono la consultazione degli atti alle autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge:

- k. l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali;
- l. gli uffici cantonali e comunali preposti all'assistenza sociale;
- m. gli uffici controllo abitanti dei Comuni.

⁴ Devono essere trasmessi tutti i dati necessari a stabilire l'assoggettamento alla tassa, l'esenzione dalla tassa, la tassazione, l'esazione e il rimborso della tassa, in particolare l'identità, le indicazioni dei controlli militari e del servizio civile, il reddito, la sostanza, le indicazioni della dichiarazione d'imposta, le indicazioni per la riduzione della tassa e le indicazioni sulla salute.

Art. 25 cpv. 3

³ La tassa delle persone soggette all'obbligo militare che intendono partire all'estero è stabilita e riscossa prima che abbia effetto il loro congedo per l'estero.

Art. 26 Basi di tassazione

¹ Le autorità di tassazione prendono i provvedimenti necessari all'accertamento dell'obbligo di assoggettamento e delle basi di calcolo della tassa.

² La tassa è calcolata sulla base della tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato.

³ Qualora non possa essere calcolata secondo il capoverso 2, la tassa è stabilita in base a una dichiarazione speciale.

Art. 28 cpv. 1

¹ La decisione di tassazione è notificata per iscritto all'assoggettato. Questa deve indicare il titolo dell'assoggettamento alla tassa, le basi di calcolo, l'ammontare della tassa, un'eventuale riduzione della tassa, il termine di pagamento e i rimedi giuridici.

*Art. 29, rubrica e cpv. 1**Decisione d'esenzione dalla tassa*

¹ L'autorità di tassazione, quando deve determinare se un assoggettato ha diritto all'esenzione dalla tassa per una durata superiore all'anno di assoggettamento, prende una decisione speciale.

Art. 30 cpv. 1

¹ Le decisioni di tassazione e le decisioni d'esenzione dalla tassa possono essere impugnate per iscritto, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, mediante reclamo all'autorità di tassazione.

Art. 31 cpv. 4

⁴ Nella procedura di reclamo e di ricorso conformemente agli articoli 30 e 31 della presente legge, la sospensione dei termini di cui all'articolo 22a della legge federale del 20 dicembre 1968³ sulla procedura amministrativa non è applicabile.

Art. 32 cpv. 3 lett. b

³ La tassa scade in ogni caso:

- b. all'atto della dichiarazione del fallimento a carico dell'assoggettato, per quanto riguarda la tassa degli anni precedenti;

Art. 35 cpv. 1

¹ Per le persone soggette all'obbligo militare, la concessione o la proroga di un congedo per l'estero dal servizio militare o dal servizio civile e il rilascio di un passaporto svizzero o di una carta d'identità svizzera possono essere vincolati al pagamento della tassa dovuta o alla costituzione di garanzie. Se autorizzato da un giudi-

³ RS 172.021

ce, il blocco dei documenti può comportare anche il ritiro dei documenti di legittimazione validi. Nella sua valutazione il giudice applica il principio di proporzionalità.

Art. 38 cpv. 1

¹ La tassa si prescrive in cinque anni. Il termine di prescrizione comincia a decorrere dalla fine dell'anno civile successivo all'anno in cui la tassazione dell'imposta federale è passata in giudicato. Una tassa sottratta non si prescrive fintanto che non sia prescritta l'azione penale e l'esecuzione della pena. La tassa fissata sulla base di una dichiarazione speciale si prescrive in cinque anni, a contare dalla fine dell'anno di assoggettamento.

Titolo prima dell'art. 39

Capitolo settimo:

Rimborso della tassa

Art. 39

¹ Gli obbligati al servizio militare o civile hanno diritto al rimborso della tassa pagata dopo l'assolvimento dell'obbligo di prestare l'intero servizio obbligatorio.

² Il rimborso avviene su domanda dell'assoggettato agli obblighi militari o d'ufficio, se l'autorità competente viene a conoscenza dell'assolvimento.

³ La domanda di rimborso può essere presentata all'autorità della tassa del Cantone che ha riscosso l'ultima tassa. Alla domanda deve essere allegato l'attestato che conferma l'assolvimento dell'obbligo di prestare l'intero servizio obbligatorio. La decisione di detta autorità è impugnabile conformemente agli articoli 30 e 31.

⁴ Il diritto al rimborso e l'obbligo al suo pagamento si prescrivono in cinque anni, a contare dall'assolvimento dell'obbligo di prestare l'intero servizio obbligatorio.

⁵ Sugli importi versati a titolo di rimborso non è corrisposto alcun interesse.

Art. 49 cpv. 2

Abrogato

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,

.....

Il cancelliere della Confederazione,

.....